

Sentenza: n. 278 del 21 ottobre 2011

Materia: Creazione di nuove regioni

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione dell' articolo 132, primo comma, della Costituzione

Rimettente: Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

Oggetto: Art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo)

Esito: dichiara **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale **dell'art.42, secondo comma**, della legge 25 maggio 1970, n.352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), **nella parte in cui prevede** che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, **se diretta alla creazione di una Regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni "rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco;**

dichiara **non fondata** la questione di legittimità costituzionale **dell'art.42, secondo comma**, della legge 25 maggio 1970, n.352 **nella parte in cui prevede** che la medesima richiesta di referendum **debba essere, altresì corredata delle deliberazioni "di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o Comuni predetti"**

La questione è stata sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione nel corso del procedimento avente ad oggetto la richiesta di referendum per **il distacco della Provincia di Salerno** dalla Regione Campania e la istituzione nel territorio provinciale di **una nuova Regione denominata Principato di Salerno.**

Il remittente avanza l'ipotesi dell'illegittimità costituzionale dell'art.42, secondo comma, della legge 352/1970 nella parte in cui prevede che, per l'iniziativa referendaria, vengano richieste:

- Le deliberazioni, identiche nell'oggetto, dei consigli provinciali dei consigli comunali di tutte le province e di tutti i **comuni che intendano distaccarsi da una regione per costituirne una nuova;**
- Le deliberazioni di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della **restante popolazione** della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti.

L'illegittimità costituzionale dell'art.42, secondo comma, è supposta dal giudice a quo in considerazione della **sua interpretazione** della disposizione della Costituzione, di cui all'art.132, primo comma, in base alla quale, per la creazione di nuove regioni, unitamente ad altri requisiti ed adempimenti procedurali ivi previsti, **la richiesta deve essere avanzata da "tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate".**

Viene ritenuto dal remittente che per "popolazioni interessate" al distacco debbano intendersi soltanto le popolazioni degli enti territoriali che vogliono distaccarsi e non anche le popolazioni del restante territorio, coinvolto soltanto indirettamente nel distacco.

Al riguardo, viene anche richiamata la sentenza n.334 del 2004, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 2, dell'art.42, nella parte che prevedeva, per la richiesta di distacco diretta all'aggregazione di province o comuni ad altra regione, il corredo delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni venissero aggregati.

La Corte ha **doverosamente distinto l'ipotesi della creazione di una nuova regione**, prevista al primo periodo del comma 2 dell'art.42, **dalla diversa ipotesi del distacco di una parte del territorio** da una regione per aggregazione ad altra regione, prevista invece nel secondo periodo del comma 2 dell'art.42, dichiarato quest'ultimo illegittimo con la sentenza n.334 del 2004.

Per la Corte, il concetto di "popolazioni interessate" presenta valenza "polimorfa" e lo spiega in base alla stessa **interpretazione letterale** del dettato costituzionale ed alla **coerenza** dell'architettura costituzionale.

L'argomento testuale fa rilevare che il parametro costituzionale per **il distacco di province o comuni da una regione per aggregazione ad altra è offerto dal secondo comma dell'art.132** della costituzione : "si può con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni .. . delle province interessate o dei comuni interessati... consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra". Pertanto, **coerentemente con tale dettato costituzionale, che non richiede espressamente l'iniziativa dei comuni del restante territorio, la sentenza n.334/2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 2, (secondo periodo) della legge 352/1970.**

In riferimento, invece, **all'ipotesi della creazione di nuove regioni, prevista nel primo periodo** del comma 2 dell'articolo 42 della legge 352/1970, il parametro costituzionale è la disposizione **presente al primo comma dell'art. 132 cost.** che offre una diversa definizione delle "popolazioni interessate", una definizione che si riferisce non soltanto alla parte del territorio che chiede il distacco, ma anche alle restanti popolazioni delle regioni coinvolte dal distacco.

Nel considerare distintamente le due diverse ipotesi, la Corte, al di là del dato testuale, richiama anche la diversa valenza delle stesse, in un'ottica di coerenza dell'assetto costituzionale che gradua:

- **la maggiore rilevanza della creazione di una nuova regione**, manifestata anche dal ricorso ad una consultazione elettorale più vasta,
- **la più limitata rilevanza del solo distacco di una parte del territorio da una Regione ai fini dell'aggregazione ad un'altra.**

In proposito viene anche evidenziato il diverso strumento normativo:

- **legge costituzionale, previsto per la creazione di nuove regioni**
- **legge ordinaria, prevista per il distacco di una parte del territorio da una Regione per aggregazione ad altra.**

La Corte ritiene **pertanto infondata la questione di costituzionalità** dell'art.42 secondo comma della legge 352/1970 nella parte in cui prevede - per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni - che la richiesta di referendum **debba essere, altresì corredata delle deliberazioni "di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o Comuni predetti"**.

Relativamente alla questione di costituzionalità dell'art.42 secondo comma della legge 352/1970, nella parte in cui prevede che la richiesta del medesimo referendum debba essere corredata delle deliberazioni "rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco, la Corte la ritiene inammissibile, in considerazione dell'irrilevanza della relativa pronuncia sul giudizio a quo, in assenza, nel procedimento referendario in corso, di deliberazioni degli enti locali rappresentativi della restante popolazione regionale.